

COMUNE DI BESNATE
(Provincia di Varese)

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DELL'ASILO
COMUNALE "NIDORIDO"
CIG. 63003258A8

PER IL PERIODO 01/09/2015 -
31/07/2018



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

SOMMARIO

- ART. 1 NATURA GIURIDICA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 3 DESCRIZIONE DEL CONTESTO
- ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 5 RISERVA DI N° 1 POSTO AL COMUNE
- ART. 6 OBBLIGAZIONI DEL COMUNE
- ART. 7 OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO
- ART. 8 PERSONALE
- ART. 9 UTILIZZO DELL'IMMOBILE COMUNALE
- ART. 10 CONTROLLI E VERIFICHE
- ART. 11 RISCOSSIONE DELLE RETTE E CONTRIBUTO COMUNALE
- ART. 12 VALORE CONTRATTUALE
- ART. 13 REVISIONE PREZZI
- ART. 14 DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 15 NEGLIGENZA E INADEMPIMENTO – SANZIONI E PENALI
- ART. 16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA / DECADENZA DELLA CONCESSIONE
- ART. 17 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE
- ART. 18 PRIVACY
- ART. 19 SPESE CONTRATTUALI
- ART. 20 COMPETENZA E CONTROVERSIE
- ART. 21 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 23 DISPOSIZIONI FINALI



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

ART. 1 – NATURA GIURIDICA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La gestione del servizio oggetto del presente contratto viene affidata mediante aggiudicazione di una concessione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni, con gara da espletarsi con il metodo della procedura di cottimo fiduciario con invito ad almeno n. 5 concorrenti" e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06.

La concessione ha per oggetto la progettazione, organizzazione, gestione ed amministrazione del servizio di asilo nido, nell'edificio di proprietà comunale sito nel Comune di Besnate, in Via Don Angelo Molteni n. 5, per bambini dai sei ai trentasei mesi, con recettività complessiva pari a 25 posti, aumentabili fino a 30 - ex D.G.R. 20588 dell'11/02/2005.

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in n. 3 anni scolastici, con decorrenza dall'01/09/2015 e termine il 31/07/2018, e scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso di disdetta.

L'Ente potrà avvalersi della previsione di cui all'art. 57, 5° comma, lett. a) del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, così come potrà prorogare o rinnovare il contratto di appalto, in forma non tacita, se consentito dalle norme di legge di tempo in tempo vigenti.

Alla scadenza del contratto e nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara la concessionaria è tenuta a garantire il regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente bando di gara, alle medesime condizioni aggiudicate e per un massimo di 12 mesi.

Durante la vigenza della concessione la ditta concessionaria dovrà osservare i seguenti termini minimi:

- il termine iniziale di attivazione del servizio è il primo giorno feriale del mese di settembre 2015, essendo tale termine essenziale per il Comune. In caso contrario, il Comune di Besnate si riserva la facoltà di revocare la concessione, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dal mancato inizio del servizio. Al fine di poter osservare detto termine, il soggetto affidatario dovrà iniziare la gestione dell'immobile e procedere ad effettuare tutte le forniture e/o interventi necessari in tempo utile, tenendo conto però che l'immobile in cui si svolgerà il servizio sarà occupato dal vigente servizio di asilo nido fino al 31/07/2015;
- durante la vigenza della concessione il servizio di asilo nido termina il 31 luglio di ogni anno, per riprendere poi il primo giorno feriale del mese di settembre, fatta salva diversa proposta più estesa da parte del concorrente concessionario; l'assegnazione, gestione e custodia dell'immobile, ove si svolgerà detto servizio, sarà invece senza soluzione di continuità in capo al concessionario.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL CONTESTO

L'Asilo Nido Comunale denominato "Nidorido" è un servizio dedicato alla prima infanzia presente sul territorio comunale dall'anno 2004. E' un servizio socio-educativo che considera la famiglia ed il territorio come i principali soggetti interlocutori per sviluppare una cultura dell'infanzia partecipata e pertanto si propone come un luogo di incontro, di convivenza tra i bambini e gli adulti.

Per volontà dell'Amministrazione il servizio è stato dato in concessione ad un soggetto esterno per la gestione della struttura educativa.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

ART.4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'anno educativo inizia il 1° settembre e termina il 31 luglio dell'anno successivo, per 47 settimane di apertura minima, per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, così come previsto dalla vigente normativa regionale. Il servizio è aperto dalle ore 7.30 alle ore 18.00.

Il concessionario dovrà prevedere la possibilità di frequenze part-time. Il costo dei part-time sarà parametrato all'offerta a base d'asta con una diminuzione percentuale del 30% della retta se l'uscita verrà effettuata entro le ore 13.30 ed una riduzione del 40% della retta se l'ingresso avverrà dopo le ore 13.30.

E' prevista la chiusura della struttura:

- durante il mese di agosto;
- nelle festività del calendario e nella giornata del Santo Patrono.

Sarà possibile l'ampliamento degli orari valutando l'opportunità di tali scelte rispetto all'entità e alla motivazione delle richieste; parimenti sarà possibile effettuare l'apertura del nido anche il sabato per la realizzazione di attività integrative, tenuto conto delle esigenze dei fruitori del servizio.

ART. 5 - RISERVA DI N° 1 POSTO AL COMUNE

Il Comune si riserva di occupare n° 1 posto che non potrà quindi essere assegnato all'utenza che presenta domanda. Il Servizio Sociale Comunale comunicherà al referente per il concessionario, il nominativo del minore da inserire. L'inserimento potrà avvenire in qualsiasi momento dell'anno, previo accordo tra il Servizio Sociale Comunale ed il referente per il concessionario.

In termini economici, il concessionario è tenuto solo a richiedere alla famiglia, il cui figlio andrà ad occupare il posto riservato al Comune, la quota giornaliera denominata "buono pasto".

Il posto, anche se momentaneamente non occupato dal Comune, non potrà essere assegnato ad altri dal concessionario.

ART. 6 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune, oltre alla concessione in uso gratuito dell'immobile - degli impianti - delle attrezzature di cui sopra, assume per tutta la durata della concessione a proprio carico i seguenti oneri:

- la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi; la sostituzione degli arredi esterni e degli arredi interni - di proprietà comunale - ad uso dei bambini, in base ad effettiva necessità, dei grandi elettrodomestici per cucina e pulizia (lavastoviglie, lavabiancheria, forno, frigorifero), in caso di guasto non riparabile, e dell'arredo del locale cucina (tavoli, armadiature, etc.), se necessario, ed in ogni caso quando guasti e rotture non siano imputabili al concessionario;
- la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne;
- la manutenzione del verde (sfalcio, potatura etc.), secondo il programma delle manutenzioni redatto dal competente Ufficio Comunale;
- il riconoscimento direttamente alla ditta gestore del servizio, in base alle agevolazioni annuali eventualmente previste dall'Amministrazione comunale ed ai sensi del vigente regolamento delle prestazioni e dei servizi sociali approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 18.12.2010, delle quote concesse agli utenti a titolo di contributo ad integrazione delle rette mensili, in funzione della condizione economica risultante dall'indicatore ISEE relativo al nucleo familiare dell'utente;



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

- il riconoscimento alla concessionaria di un importo annuale di € 18.000,00 a copertura dei costi del servizio per il mantenimento del rapporto educatore/bambino, come previsto dalla DGR Lombardia n. 20588/2005 e s.m.i.

ART. 7 - OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio, garantendo il suo completo funzionamento per tutta la durata della concessione, con una propria organizzazione nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa vigente, dichiarando in sede di presentazione del progetto pedagogico quale tipo di assetto organizzativo adotterà.

Sarà obbligo del concessionario garantire la fornitura dei pasti da parte di ditta specializzata, nel rispetto di tutte le attuali normative sanitarie vigenti in materia e di quelle che interverranno durante tutta la durata della concessione.

La gestione dei servizi oggetto della presente concessione viene effettuata dalla ditta aggiudicataria a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. La ditta si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei all'organico scolastico, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto della concessione. Il Comune ed i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. La ditta risponde di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria del plesso.

Sono a carico della ditta aggiudicataria per tutta la durata della concessione i seguenti oneri:

- il costo del personale avente idonea qualifica e la relativa formazione;
- il costo degli indumenti di lavoro del personale prescritti dalle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza da indossare durante le ore di servizio;
- il piano gestionale delle risorse umane secondo gli standard vigenti;
- la predisposizione della modulistica e la raccolta delle iscrizioni al servizio;
- la predisposizione del piano degli inserimenti;
- la progettazione, pianificazione e coordinamento delle attività educative;
- le attività educative e socio-pedagogiche;
- i servizi di assistenza, vigilanza, cura e consulenza pediatrica;
- i servizi dedicati alla cura dell'igiene personale;
- la progettazione, la pianificazione, l'organizzazione delle attività logistiche;
- i servizi di distribuzione dei pasti prodotti presso idonea cucina esterna; la preparazione della sala pappa e la distribuzione/somministrazione dei pasti agli utenti, l'igienizzazione dell'area destinata al pasto all'interno dell'asilo nido e di quanto usato per il servizio;
- la manutenzione ordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
- la gestione dei servizi di pulizia ed igienizzazione degli ambienti;
- le spese telefoniche, la cui utenza dovrà essere intestata direttamente al Concessionario al fine di consentire il contatto delle famiglie con il nido;
- la tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti;
- il costo per la fornitura di: materiale didattico, compreso quello specifico per la disabilità; cancelleria e materiali da ufficio; materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso; materiali igienici e di pulizia locali; stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all'occorrenza; biancheria



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

da mensa e per le sezioni (tovagliato, materassi e biancheria da letto, etc.) in caso di necessità; vestiario per il personale;

- la sostituzione di tutti i beni, salvo quelli indicati all'art. 6, lesionati o divenuti inservibili;
- l'attività amministrativa di emissione dei pagamenti e recupero delle rette da parte dell'utenza sulla base delle tariffe offerte in sede di gara;
- la redazione e l'implementazione del piano di sicurezza ed evacuazione dei locali;
- la redazione della carta del servizio;
- la predisposizione di una relazione annuale sull'attività complessiva svolta, sui risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione ed organizzazione, relativamente alle attività oggetto del presente appalto.

Il Concessionario provvederà, in maniera autonoma, al ricevimento e all'istruttoria delle domande per l'ammissione dei bambini all'asilo nido, garantendo in ogni caso la priorità dei posti:

- ai residenti nel Comune di Besnate;
- ai figli dei dipendenti del Comune di Besnate;
- ai figli di dipendenti delle aziende convenzionate;

ed alla redazione delle graduatorie da stilarsi ai sensi degli artt. 3 e 5 del regolamento dell'asilo nido, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21/08/2008 e successivamente modificato con atti nn. 28 del 23/07/2010 e n. 36 del 23/07/2014, allegato al presente capitolato, e sulla base dei criteri di ammissione previsti all'art. 11 del medesimo regolamento.

Per il 1° anno della concessione - anno scolastico 2015/2016- dovrà essere inoltre data assoluta priorità: alle famiglie dei minori già frequentanti la struttura educativa fino al mese di luglio 2015. Per questo, dopo l'aggiudicazione della gara, il competente ufficio comunale trasmetterà al vincitore l'elenco delle nuove richieste di ammissione (per l'anno scolastico 2015/2016) in giacenza presso l'attuale soggetto che ha in concessione il servizio, così come l'elenco dei minori già frequentanti fino al mese di luglio 2015 e che sono interessati a proseguire la frequenza nell'anno 2015/2016.

Il concessionario deve inoltre:

- attenersi all'applicazione ed al rispetto della normativa Regionale;
- rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore;
- osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- stipulare apposita polizza assicurativa per un'adeguata copertura dei danni provocati da incidenti agli operatori, agli utenti e a terzi, durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, non coperti da assicurazioni obbligatorie;
- attenersi per la somministrazione dei pasti alle attuali procedure HACCP e alle normative igienico- sanitarie e dotarsi quindi del manuale di autocontrollo ai sensi del Regolamento 852/04;
- applicare le tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Sanitaria Locale e le eventuali prescrizioni mediche in caso di diete particolari;
- applicare esclusivamente le tariffe economiche determinate in sede di aggiudicazione della concessione, tenendo espressamente conto di quanto anche indicato nell'art. 11 del presente capitolato;



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

- assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari;
- effettuare l'ordinaria manutenzione dei beni mobili, la pulizia e il riordino di tutti i locali e dell'area esterna;
- favorire l'utilizzo di moderni mezzi di pagamento delle rette a carico dei genitori;
- garantire l'affidabilità morale ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- utilizzare la denominazione: "Asilo Nido Nidorido";
- ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato.

ART. 8 – PERSONALE

Il concessionario dovrà gestire il servizio di asilo nido mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici previsti dalla normativa regionale di riferimento.

L'organico non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero, mansioni, livello ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio garantendo, pertanto, il rispetto del rapporto personale/numero iscritti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente.

Detto personale deve essere idoneo al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione professionale; deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore. Il personale deve altresì essere in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti.

Durante l'orario di apertura del servizio il concessionario è tenuto a garantire il rapporto numerico tra educatore/bambini in relazione al numero dei bambini accolti, in ottemperanza agli standard di personale previsti dalla vigente normativa della Regione Lombardia, nonché dal presente capitolato e dall'offerta presentata.

Dovrà essere prevista ed individuata una figura con funzioni di coordinatore a cui saranno affidate le funzioni di cui alla lettera A) del successivo punto.

Per garantire la continuità del servizio, data la particolarità e la delicatezza dello stesso, che ricade in un ambito strettamente educativo della prima infanzia, la Ditta Aggiudicataria ha l'obbligo di valutare prioritariamente la ricollocazione del personale che prestava servizio per la precedente ditta appaltatrice che ha di fatto maturato una conoscenza del territorio e delle famiglie.

Rispetto al personale impegnato nella gestione della concessione, prima di iniziare il servizio l'aggiudicatario è tenuto a consegnare al Comune l'elenco di tutto il personale educativo e ausiliario da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale ed il titolo di studio posseduto.

8.1) – attribuzioni e funzioni delle singole figure professionali

A) Coordinatore pedagogico

Il coordinatore deve aver maturato un'esperienza almeno biennale nell'ambito di un Servizio di Asilo Nido.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

Il coordinatore potrà essere nominato e individuato dalla Ditta Aggiudicataria anche tra gli educatori assegnati al servizio, attribuendo allo stesso tutte le funzioni di coordinamento, e l'Amministrazione Comunale si riserva la supervisione dell'attività attraverso il proprio personale o esperto appositamente incaricato.

Il Coordinatore dovrà essere individuato in sede di offerta allegando il curriculum personale ovvero il titolo di studio del Coordinatore (prescritto ai sensi di legge) dovrà corrispondere, qualora non fosse stato individuato, a quanto indicato in sede di offerta.

Le funzioni attribuite al Coordinatore sono le seguenti:

- essere il referente per l'Amministrazione e per il Servizio Sociale Comunale;
- essere responsabile per quanto attiene la programmazione educativa delle attività e del personale dell'asilo nido e l'organizzazione ed il coordinamento con l'insieme degli altri interventi zonali;
- partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati ed alle fasi di dimissione del minore;
- rispondere della verifica dei progetti attuati;
- gestire con le educatrici di riferimento i colloqui con le famiglie;
- rispondere della organizzazione gestionale dell'Asilo Nido, ivi compresi gli atti di amministrazione affidatigli;
- coordinare l'attività formativa rivolta al personale dell'asilo nido;
- partecipare al comitato di controllo qualitativo, economico, gestionale come previsto dall'art. 9 del vigente regolamento dell'asilo nido.

B) Operatori socio-educativi

Il personale educativo deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Le funzioni attribuite al personale educativo sono quelle previste dalla vigente normativa ed in particolar modo:

- responsabilità della realizzazione dei progetti educativi;
- definizione degli stessi progetti educativi in collaborazione con il coordinatore del servizio di asilo nido e con i servizi sociali comunali;
- coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
- partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività;
- partecipazione ai colloqui con la coordinatrice e le famiglie.

C) Personale ausiliario

L'Aggiudicatario dovrà utilizzare personale ausiliario che sarà addetto alle operazioni di somministrazione giornaliera in loco dei pasti, di pulizia, disinfezione e riassetto degli ambienti. Il numero degli addetti dovrà essere equilibrato rispetto al numero dei bambini e comunque, rispettare i parametri di legge.

8.2) – formazione ed aggiornamento del personale

L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare la formazione di tutto il personale e la frequenza da parte dello stesso a corsi di aggiornamento. Deve redigere apposito programma di formazione prevedendo almeno un corso all'anno per il personale educativo il cui monte ore deve rispettare i requisiti organizzativi vigenti.

Gli oneri della formazione del personale saranno a totale carico dell'Aggiudicatario.

8.3) – norme igienico-sanitarie

L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il rispetto di tutte le norme di carattere igienico-sanitario previste dalla vigente normativa e riferite al personale addetto al servizio.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

Tutto il personale addetto dovrà essere idoneo alle mansioni e in possesso di tutti i documenti di idoneità e sarà onere dell'Aggiudicatario provvedere al mantenimento dei requisiti di cui alla normativa vigente in materia.

8.4) – obblighi verso il personale

Il personale utilizzato dal concessionario per le attività educative e formative deve essere regolarmente iscritto a libro paga.

Il Concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.L.vo 81/2008 e s.m.i. In particolare, dovrà presentare all'Amministrazione comunale il piano operativo della sicurezza, comunicare al Comune il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, dovrà dichiarare a firma del Legale Rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro e curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento degli operatori.

Il concessionario contrarrà, prima dell'inizio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l'intera permanenza nella struttura educativa oggetto della presente concessione con copertura almeno di € 5.000.000,00.

Il personale deve essere dotato di idonea divisa e di cartellino di riconoscimento.

Il concessionario si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale impegnato nel servizio di cui al presente capitolato al responsabile del settore Servizi alla Persona del Comune di Besnate o a suo delegato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Il responsabile del settore ed il personale comunale sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con le disposizioni contrattuali.

8.5) – sostituzioni ed integrazioni personale addetto al servizio

E' fatto obbligo per l'aggiudicatario assicurare l'osservanza dei parametri gestionali di legge nell'ipotesi di sostituzione del proprio personale addetto che per qualsiasi ragione si assenti dal servizio.

La sostituzione del personale indipendentemente dalle mansioni svolte, dovrà essere immediata o comunque effettuata in modo tale da non arrecare disservizi all'utenza.

L'Aggiudicatario comunque, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono periodi di assenza dal servizio e compatibilmente con l'efficienza del lavoro, si impegna ad assicurare la stabilità del personale quale referente degli utenti del servizio.

Nell'ipotesi di variazione, sostituzione del personale ed incarichi ad educatori o altre figure professionali, l'Aggiudicatario è obbligato ad effettuare tempestivamente la trasmissione all'Amministrazione Comunale dei dati anagrafici, delle certificazioni sanitarie necessarie per la funzione assegnata, della documentazione relativa ai requisiti richiesti e della dichiarazione di immunità del personale da condanne penali e/o carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione o, comunque, incompatibili con la funzione assegnata.

Al fine di garantire la continuità educativa, il personale non deve normalmente essere sostituito per tutta la durata della concessione; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il concessionario o per evenienze contingenti o straordinarie. Qualsiasi variazione dell'elenco prodotto all'inizio del servizio, sia provvisoria che definitiva, dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'ufficio comunale competente, da parte del concessionario.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

ART. 9 – UTILIZZO DELL'IMMOBILE COMUNALE

L'Amministrazione, a titolo gratuito, mette a disposizione del Concessionario, per tutta la durata della concessione, i locali dell'asilo nido dotato di impianti fissi, arredi, attrezzature, spazi esterni, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività disciplinata dal presente capitolato.

L'immobile, i beni mobili e quanto in esso contenuto ed annesso rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

Il Concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell'immobile messo a disposizione, degli impianti, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione di proprietà dell'Amministrazione, senza alcun onere ulteriore a carico del concedente e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento del nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Prima dell'inizio della gestione in concessione, sarà redatto un analitico inventario descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei mobili, in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine, l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati, o di mercato per quelli mancanti.

Copia della documentazione relativa alla planimetria della struttura immobiliare, aggiornata allo stato di fatto, viene allegata al presente capitolato.

ART. 10 – CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune vigilerà sul servizio concesso e sul rispetto delle clausole del presente capitolato, per tutta la durata della concessione con le modalità discrezionalmente ritenute idonee, senza che il concessionario possa eccepire eccezioni di sorta.

Il competente servizio comunale che attuerà la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto delle normative di legge e del progetto pedagogico presentato, ha diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni nell'asilo nido affidato al concessionario. Inoltre il Comune potrà richiedere al concessionario, in qualsiasi momento della concessione, la documentazione o i dati numerici per attestare la regolarità della gestione affidata.

Il concessionario è tenuto, a presentare al competente servizio comunale:

- una relazione di presentazione, all'inizio di ogni anno scolastico, nella quale sia messo in evidenza il preciso calendario di funzionamento della struttura (orari di apertura, giorni di chiusura durante l'anno ecc.), le attività specifiche che si intendono perseguire ed altro, ritenuto utile ai fini di una più ampia conoscenza e condivisione con l'Ente Comunale.
- una relazione finale, al termine di ciascun anno scolastico, nella quale emerga una valutazione sul funzionamento del servizio, sui risultati conseguiti, sulla formazione effettuata dal personale inserito nell'organizzazione locale e le indicazioni su possibili miglioramenti rispetto alla gestione.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

Il Comune, per mezzo del suo Servizio Sociale, attiverà una serie di attività di partecipazione per promuovere iniziative di raccordo, con particolare riferimento ai bambini che saranno inseriti con la procedura di cui all'art. 5 del presente capitolato. In tale direzione, dovrà essere offerta dal concessionario la massima disponibilità e collaborazione.

Il Comune si riserva altresì la possibilità di richiedere alla Ditta di partecipare, a titolo gratuito, ad incontri e/o tavoli di lavoro e condivisione con altre realtà educative del territorio per la progettazione di patti educativi di comunità o iniziative riguardanti l'infanzia. In questi casi, la Ditta dovrà essere disponibile a collaborare nell'interesse esclusivo della Comunità Besnatese.

ART. 11 – RISCOSSIONE DELLE RETTE E CONTRIBUTO COMUNALE

Il concessionario introiterà, direttamente dall'utenza, la tariffa mensile così come determinata dall'esito della gara, oltre alle quote giornaliere pasto e merenda.

Il posto riservato al Comune è completamente a carico del concessionario fatta eccezione per le quote giornaliere pasto e merenda che sono a carico dell'utente.

La Ditta è tenuta ad applicare le medesime tariffe di frequenza fissate per i residenti anche per i figli dei dipendenti del Comune di Besnate e delle aziende convenzionate (qualsiasi sia la loro residenza anagrafica).

Verranno riconosciute, inoltre, direttamente alla ditta gestore del servizio, in base alle agevolazioni annuali eventualmente previste dall'Amministrazione comunale ed ai sensi del vigente regolamento delle prestazioni e dei servizi sociali approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 18.12.2010, delle quote concesse agli utenti residenti a titolo di contributo ad integrazione delle rette mensili, in funzione della condizione economica risultante dall'indicatore ISEE relativo al nucleo familiare dell'utente.

Gli eventuali contributi concessi dal Comune, con la conseguente determinazione delle rette mensili a carico delle famiglie, saranno definiti con apposito atto amministrativo del Comune prima dell'avvio di ogni anno scolastico e/o in corso d'anno per gli inserimenti successivi e saranno comunicati tempestivamente dall'ufficio comunale competente alla ditta concessionaria.

A propria discrezione, il concessionario ha la facoltà di prevedere ulteriori abbattimenti / riduzioni sulle rette di frequenza applicate, in queste situazioni:

- assenze prolungate dei bambini per malattie;
- chiusura della struttura per periodi continuativi.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario.

La quota annuale di contribuzione che fa capo all'Amministrazione Comunale verrà corrisposta alla concessionaria con cadenza semestrale, dietro presentazione di regolari fatture.

E' fatto obbligo alla concessionaria di intraprendere attività di fund raising, anche congiuntamente alla Amministrazione Comunale, per ridurre/annullare i costi di gestione del servizio. Al termine di ogni anno di concessione è fatto obbligo al concessionario di esibire all'Amministrazione Comunale il risultato di gestione, dettagliandone costi e ricavi; le parti concorderanno modalità e importi da stornare dalla successiva quota annuale di contribuzione e/o ulteriori modalità di investimento nel servizio oggetto di concessione.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

ART. 12 – VALORE CONTRATTUALE

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.

Il valore contrattuale, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del bando e del presente capitolato, è costituito dalle seguenti voci:

- importo per anno scolastico (non soggetto a revisione annuale del prezzo) di € 18.000,00 (omnicomprensivi di imposta e tasse se dovute) che l'Amministrazione Comunale verserà alla concessionaria per assicurarle il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio in relazione al mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In particolare il Comune di Besnate garantirà
- rette mensili a carico dell'utenza definite in € 650,00 mensili iva inclusa per ciascun bambino utente a tempo pieno (dalle 7.30 alle 18.00), ridotto in misura fissa dei seguenti importi:
 - del 30% per gli utenti a tempo part-time mattino con uscita entro le ore 13.30;
 - del 40% per gli utenti a tempo part-time pomeriggio con ingresso dopo le ore 13.30;

Ne consegue che l'importo presunto del contratto ammonta ad € 590.250,00 così calcolato: prezzo a base di gara per utente con frequenza a tempo pieno = € 650,00 x 25 utenti x 11 mesi x anni 3 (oltre al contributo comunale di complessive € 54.000,00 per il triennio).

Si dà atto che non sussistono rischi di interferenza e che, pertanto, non si rende necessaria la predisposizione di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008.

Si allega a titolo conoscitivo il numero di bambini frequentanti negli ultimi due anni scolastici, suddivisi per moduli di frequenza.

ART. 13 – REVISIONE PREZZI

Il contributo che l'amministrazione Comunale verserà annualmente alla concessionaria del servizio è da considerarsi invariato per tutta la durata del contratto.

La revisione delle rette mensili a carico dell'utenza si intende esclusa per il primo anno di durata di concessione. A partire dal secondo anno (01/09/2016) si procederà, su richiesta della Ditta Concessionaria, all'aggiornamento delle rette sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) relativo all'anno precedente.

ART. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE

14.1) – deposito cauzionale provvisorio

Per la partecipazione alla gara d'appalto le ditte dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'appalto e precisamente in Euro 11.805,00= (euro undicimilaottocentocinque/00)= costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui al comma 3 dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione. Ai non aggiudicatari tale cauzione è restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa provvisoria dovrà essere operativa entro quindici giorni a



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà contenere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e l'impegno esplicito dell'istituto a rilasciare la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione.

Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima di 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara. Nel caso in cui durante l'espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte le ditte dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

14.2) – deposito cauzionale definitivo

Prima della stipula del contratto d'appalto, il concessionario dovrà prestare una cauzione definitiva in ragione del 10% del valore dell'appalto (IVA esclusa) a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

L'importo del deposito sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La cauzione dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui al comma 3 dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e sarà restituita dopo la dichiarazione di regolare esecuzione predisposta dal responsabile del Settore Servizi alla Persona.

L'importo della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il deposito cauzionale definitivo deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante il periodo di affidamento, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.

Resta salvo, per il Comune, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione, di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 15 – NEGLIGENZA E INADEMPIMENTO – SANZIONI E PENALI

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dal successivo art. 16, l'Amministrazione avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario sanzione pecuniaria differenziata in ragione della gravità:

- € 500,00 per ogni disservizio di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza;
- € 500,00 per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 ore che incida sul mantenimento degli standard;
- € 1.000,00 per ogni inadempimento nei compiti assegnati a responsabili ed ai coordinatori;
- € 1.000,00 per ogni ulteriore violazione al capitolato speciale d'appalto;
- € 1.500,00 per ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni legislative inerenti l'erogazione del servizio oggetto dell'appalto;
- € 2.500,00 in caso di avvio posticipato del servizio per cause imputabili alla ditta per ogni settimana di ritardo o frazione superiore ai 3 giorni, da detrarsi sull'importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata;

Sono, comunque, considerate infrazioni gravi e punibili col massimo della sanzione (€ 2.500,00) quelle commesse dal personale del concessionario dolosamente e quelle da cui possano derivare danni agli utenti del servizio affidato o a terzi.

L'importo delle penali potrà essere trattenuto sull'importo della cauzione prestata, che dovrà essere reintegrata.

Per l'applicazione delle penali l'Amministrazione adotterà il seguente procedimento:

- le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario;
- la decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile comunale competente alla gestione del contratto.

ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA / DECADENZA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione comunale, previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno del concessionario oltre all'incameramento dell'intera cauzione a titolo di penale e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il concessionario:

- perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente;
- effettui gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti comunali, alle norme di igiene;
- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- rinunci o receda dal contratto per qualsiasi motivo;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

- utilizzi personale privo dei requisiti prescritti;
- sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale educativo;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- contravvenga al divieto di cessione del contratto e di sub concessione.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione contrattuale dopo l'applicazione per tre volte di una delle penali previste dal precedente art. 15.

Si ribadisce che per tutte le indicate facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione che potrebbero comportare, conseguentemente, una decadenza della concessione, l'Amministrazione medesima procederà ad incamerare per intero l'importo della cauzione definitiva, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni e rientrerà nella detenzione del proprio immobile e nella gestione del servizio.

Nel caso il concessionario non si prestasse alla redazione del verbale di riconsegna, vi provvederà il Comune, a mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni di sua scelta. Il verbale, così redatto, sarà notificato al concessionario: le somme per la riparazione dei guasti all'immobile e agli impianti e per le cose mobili mancanti, valutate dal verbale di riconsegna, s'intendono accettate se non contestate entro il termine di venti giorni dal ricevimento del verbale. Le somme a debito del concessionario devono essere versate alla cassa comunale entro venti giorni: in caso d'inadempimento il Comune si rivarrà sulla cauzione.

ART. 17 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE

Per le caratteristiche di complessità, qualità e delicatezza del servizio oggetto del presente appalto e' fatto divieto di cedere o sub-concedere il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle ditte consorziate.

ART. 18 - PRIVACY

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle attività inerenti la concessione oggetto del presente Capitolato, la ditta aggiudicataria, unitamente al conferimento dell'appalto è nominata ex D.Lgs. n. 196/2003 responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura, concernenti gli utenti fruitori del servizio, conferiti direttamente dal Comune di Besnate.

L'Impresa affidataria è pertanto autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti, necessari all'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza, e all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.

L'Impresa affidataria non è autorizzata a riprodurre, diffondere, comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per l'incolumità degli assistiti (es.: comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni).



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

Il Comune di Besnate potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbono essere trattati i dati suddetti. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio e non conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità della ditta affidataria, la quale è infine tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, ivi comprese quelle di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a totale carico del concessionario.

ART. 20 – COMPETENZA E CONTROVERSIE

Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione comunale le decisioni di propria competenza.

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione comunale e il concessionario, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al Tribunale che ha giurisdizione sul Comune.

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, nel disciplinare e nel bando di gara si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. In particolare, lo stesso dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa.

Tutti i pagamenti nei confronti di soggetti in qualche maniera coinvolti nell'esecuzione della prestazione principale oggetto del presente contratto, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto costituirà, ai sensi dell' art.3, comma 9- bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto che sarà stipulato con il Concessionario.

Il Concessionario ha, pertanto, l'obbligo, ai sensi del suddetto art. 3, comma 7, della medesima legge, di comunicare al Comune gli estremi identificati del conto corrente "dedicato" entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi, il bonifico bancario o postale dovrà riportare nella causale l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio, ai sensi dell'art. 11 della Legge 16/01/2003, n° 3 il codice Unico di Progetto (CUP).

Il Comune di Besnate nel contratto che stipulerà con il Concessionario dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale lo stesso e sub contraenti della



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

filiera delle imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n° 196/2003, il Comune di Besnate procederà al trattamento dei dati forniti dalla ditta nel rispetto della normativa di tutela del trattamento dei dati personali.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti e a quanto disposto dal Codice Civile.

Besnate, lì 19/06/2015

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
(Laura Vanoni)



Allegati:

- ALLEGATO A - regolamento asilo nido interaziendale "Nidorido" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21/08/2008 e successivamente modificato con atti nn. 28 del 23/07/2010 e n. 36 del 23/07/2014;
- ALLEGATO B - planimetria asilo nido;
- ALLEGATO C - dati utenza ultimo triennio;
- ALLEGATO D - dati del personale in servizio.